



COMUNE DI LIZZANO

Ufficio Tributi

AVVISO

ACCONTO IMU 2025

SCADE IL 16 GIUGNO 2025 IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU PER L'ANNO 2025

La nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della legge 27 dicembre 2019 n.160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento Comunale approvato con la delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27/08/2020, cui si rinvia per correttamente determinare l'imposta dovuta. Di seguito si riportano alcune informazioni utili per il calcolo.

PER L'ANNO 2025 NON E' DOVUTO IL VERSAMENTO DELL' IMU PER:

- A. l'abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- B. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- C. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- D. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- E. un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- F. i terreni agricoli posseduti e condotti dai **COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI** iscritti nella previdenza agricola.

IMMOBILI IN COMODATO D'USO GRATUITO

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di **pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura **del 50%** Il possesso dei suddetti requisiti andrà attestata all'Ufficio Tributi a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

BASE IMPONIBILE

FABBRICATI: la base imponibile è determinata dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente, che varia a seconda della categoria dell'immobile:

- **160** per i fabbricati del gruppo catastale **A (escluso A10)** e delle categorie **C/2, C/6 e C/7**;
- **140** per i fabbricati delle categorie **B, C/3, C/4 e C/5**;
- **80** per i gruppi **A/10 e D/5**;
- **65** per la categoria **D (escluso D/5)**;
- **55** per la categoria **C/1**.

• **La base imponibile è ridotta del 50%** per:

- fabbricati d'interesse storico o artistico come definiti dall'art. 10 del D.Lgs 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

TERRENI AGRICOLI: la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e moltiplicato per un coefficiente pari a **135**.

AREE FABBRICABILI: per il valore si rinvia alla delibera di approvazione delle aliquote.

ALIQUOTE

Le aliquote per l'anno **2025** sono state confermate pari a quelle del **2024** giusta delibera di C.C. n° **63 del 29/11/2024**:

- abitazione principale: **0,6** per cento detrazione € 200,00 (solo per gli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9)
- terreni agricoli: **0,99** per cento
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **0,1** per cento
- immobili di cat. D: 1,06 per cento di cui: **0,76** per cento per il versamento allo Stato
0,30 per cento per il versamento al Comune

Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **1,06** per cento

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO:

Il versamento dell'acconto IMU, ad eccezione degli immobili cat. D, deve essere effettuato solo in favore del Comune

Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8, A/9)	3912
Aree fabbricabili	3916
Altri immobili (esclusi gli immobili ad uso produttivo classificati in cat. D)	3918
Terreni agricoli	3914

Immobili ad uso produttivo classificati in cat. D quota comune	3930
Immobili ad uso produttivo classificati in cat. D quota stato	3925

CODICE CATASTALE COMUNE DI LIZZANO: E630

MODALITA' DI PAGAMENTO

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento può essere effettuato con il modello F24 o in alternativa con l'apposito bollettino postale recante la dicitura "Pagamento IMU" e il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani.

DICHIARAZIONE IMU

La Dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale.

INFORMAZIONI

I contribuenti che desiderano ricevere ulteriori informazioni possono contattare l'Ufficio Tributi a mezzo e-mail tributilizzano@libero.it oppure telefonicamente nei giorni di apertura al pubblico ossia il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle 17,00 ai seguenti recapiti: tel 099/9558618 - 099/9558619.

Lizzano li 27/05/2025

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi

F.to Dott. Aldo Marino